


ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA

Presidenza Nazionale



*Regolamento
per l'applicazione dello Statuto organico*

PREMESSA

Il presente Regolamento riprende uno per uno tutti gli articoli dello Statuto, ne amplia il concetto e ne definisce i dettagli. E' una guida chiara e particolareggiata sia per chi ricopre cariche sociali sia per i singoli Soci per conformarsi ai dettami dello Statuto.

Capitolo I

DELL'ASSOCIAZIONE E DEI SUOI FINI STATUARI

Art. 1

L'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, di cui l'acronimo è A.N.Art.I., è costituita dai propri Soci raggruppati in Sezioni, a carattere locale-territoriale, aventi autonomia funzionale ed amministrativa nel quadro dello statuto sociale e del presente Regolamento. Essa persegue lo scopo primario di unire in un unico organismo gli artiglieri in congedo e quelli in servizio quali componenti una stessa famiglia: quella militare.

Art. 2

L'A.N.Art.I. svolge le attività destinate a conseguire i fini stabiliti dallo Statuto sociale attraverso iniziative degli organi sociali a livello locale, regionale, nazionale e nel quadro della Comunità europea.

Gli scopi elencati nello Statuto si possono esplicitare essenzialmente con:

- *effettuazione di raduni nazionali, interregionali, regionali e provinciali;*
- *partecipazione a cerimonie e manifestazioni in occasione di feste e ricorrenze nazionali indette da pubbliche autorità o di riconosciute Associazioni d'Arma e Combattentistiche.*
- *La partecipazione o anche la sola adesione ad altre iniziative dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza nazionale;*
- *intervento a cerimonie militari, specie dei reparti di artiglieria, su invito dei rispettivi Comandanti;*
- *visite a reparti di artiglieria e partecipazione ad esercitazioni militari al fine di un costante aggiornamento sulle tecniche e sugli armamenti*
- *contatti con reparti di artiglieria, vicini alle sedi delle Sezioni, ai fini dell'attuazione dell'Art. 1 dello Statuto;*
- *divulgazione con riunioni varie su fini patriottici e sociali delle FF.AA. e del servizio militare;*
- *assistenza, ove possibile, ai Soci (e loro vedove) e alle loro famiglie; assistenza che deve intendersi praticata nei campi: culturale, amministrativo (pratiche varie presso Ministeri, Distretti militari ed Enti vari pubblici e privati), ricreativo (organizzazione di gite, gare sportive, spettacoli, concerti, riunioni conviviali, attrezzatura dei locali sociali con biblioteca, sala di lettura, sala da gioco, ecc...), economico (concessione di borse di studio, sussidi, ecc...), nei limiti delle possibilità economiche dell'Associazione;*

Dall'attività dell'Associazione sono rigorosamente escluse le partecipazioni a manifestazioni politiche e/o propagandistiche organizzate o patrocinate da partiti politici, da sindacati e da privati.

Tutte le iniziative assunte in ambito locale, provinciale e regionale devono trovare copertura, per le relative spese, nei bilanci annuali delle singole Sezioni

Iniziative che richiedono l'intervento finanziario della Presidenza nazionale dovranno essere, da questa, preventivamente autorizzate.

Capitolo II

DEI SOCI

Art. 3

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Presidente della Sezione che rilascia la tessera sociale e compila la relativa scheda (le tessere ed i bollini sono distribuiti dalla Presidenza <nazionale direttamente ai Presidenti Provinciali od ai Delegati Regionali.

Il Socio acquisterà i contrassegni sociali che sono: basco, bavero, cravatta sociale e distintivo da occhiello.

La descrizione dei suddetti contrassegni è contenuta più avanti nell'Art. 39 e negli allegati.

Le tessere sociali sono di due tipi:

- *normale, di colore bianco, per tutte le categorie di Soci;*
- *speciale, di colore arancione, per i militari di truppa in servizio temporaneo.*

Sulla tessera dovrà essere riportata la qualifica del Socio e applicato l'apposito bollino per la convalida annuale che è di colore variabile di anno in anno. Le tessere e i bollini sono distribuiti dalla Presidenza nazionale direttamente alle Sezioni od ai Delegati regionali.

La qualifica di Socio è valida dal giorno dell'iscrizione o dal 1° gennaio, in caso di rinnovo, fino al 31 dicembre dello stesso anno.

I militari di truppa in servizio temporaneo, iscritti all'Associazione, all'atto del congedamento e per tutto l'anno in corso passano, di diritto, a Soci nella Sezione esistente nella località di loro residenza o di quella più vicina al loro domicilio senza altra formalità se non quella di esibire la tessera di colore arancione in loro possesso.

Art. 4

Gli aspiranti all'iscrizione all'A.N.Art.I. debbono godere di buona reputazione e non aver riportato condanne per reati dolosi e dovranno dichiarare di ben conoscere le prescrizioni dello Statuto sociale e del presente Regolamento.

Art. 5

Sono Soci "effettivi":

- *tutti coloro che hanno prestato servizio militare, permanente o di leva, presso Comandi e reparti dell'Arma di artiglieria comunque e per qualsiasi evenienza costituiti;*
- *ex dipendenti civili degli Stabilimenti o di altre strutture militari che abbiano attinenza con l'Artiglieria o l'abbiano avuta in passato;*

Sono Soci “ordinari”:

- *i militari in servizio con qualsiasi grado;*
- *i dipendenti civili della Difesa.*

I Soci ordinari sono iscritti qualora esista, alla Sezione più vicina al luogo di lavoro o di domicilio, altrimenti, per le loro esigenze associative possono far capo direttamente alla Presidenza nazionale.

Sono Soci “aggregati” gli orfani, le vedove, i familiari di Soci (effettivi o ordinari) vivi o defunti, nonché i cittadini che vogliono attestare la loro compartecipazione agli ideali e agli scopi dell’A.N.Art.I..

I Soci “aggregati”, a loro volta, sono distinguibili in:

- *“anartine” : mogli, vedove, figlie e familiari di sesso femminile di Soci nonché cittadine che vogliono attestare la loro compartecipazione agli ideali ed agli scopi dell’A.N.Art.I.;*
- *“simpatizzanti”: cittadini di sesso maschile che vogliono attestare la loro compartecipazione agli ideali ed agli scopi dell’A.N.Art.I..*

Sono Soci “onorari”: cittadini, artiglieri o meno, che con scritti ed opere di notevole rilievo abbiano arrecato lustro all’Artiglieria italiana.

Sono “benemeriti”: i Soci, di qualsiasi categoria, che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo, in campo nazionale e locale, dell’A.N.Art.I. e delle sue iniziative.

Le qualifiche di “Socio onorario” e di “Socio benemerito” vengono conferite unicamente dalla Presidenza Nazionale, di iniziativa del Presidente nazionale o su proposta del Delegato Regionale o di un Consiglio di Sezione. Le proposte del Consiglio di Sezione dovranno essere presentate al Delegato Regionale che le correderà di parere e le inoltrerà al Presidente Nazionale. I decorati di Medaglia d’Oro al Valore Militare, appartenenti all’Arma di Artiglieria, sono, di diritto, Soci onorari dell’A.N.Art.I..

I Soci di queste due ultime categorie vengono normalmente iscritti alle Sezioni di cui chiedono di far parte, senza vincolo di numero, ma dietro presentazione di altro Socio. Anche in questo caso deve essere presentata domanda scritta, controfirmata dal Socio presentatore, al Presidente della Sezione dichiarando di ben conoscere le Norme dello Statuto e del Regolamento. L’iscrizione di qualsiasi Socio dovrà essere notificata al rispettivo Delegato Regionale.

Le qualifiche di Socio onorario e Socio benemerito sono cumulabili. Esse sono attestate con un particolare diploma rispondente al modello stabilito dalla Presidenza Nazionale.

Ai Soci “onorari” e “benemeriti”, in casi eccezionali, potrà essere offerto un oggetto ricordo la cui spesa dovrà gravare sul bilancio della Sezione che lo propone o della Presidenza nazionale se di iniziativa di quest’ultima.

Eventuali casi dubbi dovranno essere sottoposti alla Presidenza nazionale.

Documenti, oggetti e minuterie di pertinenza dell'A.N.Art.I. vengono allestiti e distribuiti esclusivamente dalla Presidenza Nazionale con le norme amministrative di cui all'Art. 39 del presente Regolamento. Negli allegati sono illustrati, a titolo di esempio, alcuni oggetti che, comunemente, approvvigiona la Presidenza nazionale.

Art. 6

La nomina di Presidente e di Vice Presidente di Sezione avviene attraverso le elezioni secondo le modalità di cui all'Art. 27 del presente Regolamento.

La nomina di Presidente Onorario, Vice Presidente Onorario e Consigliere Onorario di Sezione vengono proposte, per gli ex Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri che siano rimasti in carica per almeno due mandati, dal Consiglio direttivo della Sezione di appartenenza ed approvata dall'Assemblea di Sezione. Il conferimento dovrà avvenire, possibilmente, in occasione di una solennità dell'Arma.

I Soci che si siano particolarmente distinti per la loro attività in favore della Sezione o per contributi volontari possono ricevere un apposito "diploma di merito" rilasciato dal Delegato Regionale su motivata proposta del Consiglio direttivo della Sezione di appartenenza.

La Presidenza Nazionale, su proposta del Delegato o d'iniziativa propria, può rilasciare "diplomi d'onore" a quei Soci che si siano particolarmente impegnati in favore dell'Associazione.

Per iniziativa ed a spesa della Sezione interessata, medaglie, diplomi, targhe con simboli artigliereschi, potranno essere rilasciati ai Soci distintisi per particolari benemerienze o altri motivi (attività sociale, anzianità di servizio e simili).

Art. 7

I vantaggi, a titolo indicativo, possono esser quelli derivanti da convenzioni stipulate, sia a livello centrale che locale, presso Istituti, Esercizi di commercio, Laboratori di analisi, Agenzie di viaggi ecc..., disposti a praticare degli sconti a favore dei propri iscritti. Tali rapporti vincolano, esclusivamente, le parti stipulanti.

Art. 8

La perdita della qualifica di Socio avviene per uno dei seguenti motivi:

- *dimissioni, quando il Socio comunica, per iscritto anche senza specificarne le motivazioni, tale sua determinazione al Presidente della Sezione di appartenenza. Tale comunicazione non esonera il Socio dal pagamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso e delle eventuali pendenze;*
- *per morosità, su deliberazione del Consiglio di Sezione dopo il persistente mancato pagamento di due quote sociali annuali;*

- *per espulsione, qualora il Socio sia incorso, in sede definitiva, di grave infrazione alle norme statuarie.*

Del provvedimento adottato e relativa motivazione, il Presidente di Sezione dovrà dare, in ogni caso, tempestiva comunicazione all'interessato.

Capitolo III

DELL'ORDINAMENTO

Art. 9

In base all'ordinamento dell'A.N.Art.I. previsto dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento la successione gerarchica funzionale, ai fini di una indispensabile e proficua collaborazione nonché di indirizzo unitario dell'intera Associazione è la seguente:

- *Presidente Nazionale;*
- *Vice Presidenti Nazionali;*
- *Decorati di M.O. al Valor Militare;*
- *Delegati Regionali;*
- *Presidenti di Federazione Provinciale;*
- *Presidenti di Sezione Provinciale;*
- *Presidenti di Sezione;*
- *Consiglieri di Sezione.*

Tale successione gerarchica stabilisce, altresì, l'ordine di precedenza in cerimonie, raduni, ecc... cui partecipano due o più dirigenti dell'A.N.Art.I..

In tali circostanze i Soci, che ricoprono cariche sociali, evidenziano il loro rango con gli specifici contrassegni sociali.

I Soci che rivestono cariche onorarie, previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, seguono nelle precedenze i Soci di pari qualifica che rivestono cariche effettive. In particolare i Consiglieri Nazionali Onorari seguono i Delegati Regionali.

La Commissione Nazionale dei Probiviri non entra nell'elenco di cui sopra in quanto per le sue particolari caratteristiche di organo "super partes", destinato ad interventi di arbitraggio e decisioni in casi di particolare rilevanza e delicatezza, non può essere coinvolta in attività di ordinario funzionamento dell'Associazione. Essa è, pertanto, al di fuori della successione gerarchica funzionale su di un piano di preminente importanza assicurato dalla considerazione e dal rispetto di tutti gli altri organi dell'Associazione. Ai soli fini protocollari i componenti della stessa prendono posto immediatamente dopo le Medaglie d'Oro al V. M..

Art. 10

La Presidenza Nazionale, per assolvere i propri compiti, è organizzata in uffici:

- *Ufficio del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti Nazionali;*
- *Segreteria;*
- *Amministrazione;*

- *Redazione del Giornale;*
- *Materiali.*

Il personale generico “addetto alla Presidenza” è costituito da quei Soci ritenuti necessari per il buon funzionamento dei vari Uffici.

Art. 11

I Probiviri vengono eletti dal Consiglio nazionale ed il loro mandato non ha scadenza. Al crearsi di una vacanza, per qualsiasi motivo, il Presidente Nazionale, se ne ravvisa l'urgenza, nomina un sostituto scelto tra i Consiglieri nazionali onorari. Al primo Consiglio Nazionale il Proboviro in questione potrà essere confermato o sostituito con altro mediante votazione.

Art. 12

Il Consiglio Nazionale si riunisce annualmente in una sede appropriata, scelta dalla Presidenza nazionale, idonea alle esigenze di soggiorno e comoda nel suo raggiungimento da parte di tutti i partecipanti.

Nei lavori del Consiglio Nazionale vengono esaminati, collegialmente, tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno proposti dalla Presidenza nazionale o sollecitati dalla periferia.

Qualora ai lavori del Consiglio Nazionale siano presenti altre persone, su invito, queste non hanno diritto al voto su alcuna delle deliberazioni da approvare.

Art. 13

Il Delegato Regionale non è previsto per quelle Regioni ove non sono presenti almeno tre Sezioni valide, ove per valide si intendono le sezioni con i requisiti indicati all'art. 15 dello Statuto. La Presidenza Nazionale per queste Regioni può nominare un Rappresentante regionale A.N.Art.I. Tale scelta potrà indirizzarsi, a discrezione del Presidente Nazionale, o sul Presidente della Sezione nella quale vi siano maggiori iscritti o su quel Socio che maggiormente può garantire la sua attività su tutta la Regione da rappresentare.

Art. 14

La “Federazione Provinciale” può essere costituita in qualsiasi Provinciale; in tal caso la Sezione esistente nel capoluogo è considerata alla pari delle altre Sezioni della Provincia. I compiti della Federazione sono ampiamente trattati nell'art. 26.

Art. 15

Le Sezioni corrispondono normalmente con il Presidente di Federazione provinciale, se costituita, o con il Presidente della Sezione provinciale e con il Delegato Regionale su tutto quanto riguarda la loro attività; con la Presidenza

Nazionale solo per le questioni amministrative e per quanto prescritto al successivo Art. 34. La Presidenza Nazionale può interpellare direttamente le Sezioni su qualsiasi argomento dandone conoscenza ai rispettivi Delegati Regionali; in questo caso le risposte delle Sezioni debbono essere inviate, per conoscenza, anche al Delegato Regionale.

Ciascun Presidente di Sezione o Commissario (Vds. Art. 29 dello Statuto sociale) deve comunicare, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla Presidenza Nazionale ed al proprio Delegato Regionale, la situazione della propria Sezione compilando l'apposita scheda censimento (Vds. Scheda esempio all. 6). Eventuali "Nuclei di Sezione" accorpati devono essere indicati a parte e possibilmente descritti nella loro composizione e nelle cariche ricoperte dai Soci prima dell'accorpamento.

Importanti variazioni ai dati di cui sopra debbono essere notificate al loro verificarsi, al Delegato Regionale e alla Presidenza Nazionale, senza attendere la scadenza annuale.

Le Sezioni che non ottemperino alle prescrizioni suddette vengono considerate "silenti", poste sotto sorveglianza e, successivamente, proposte dalla Presidenza per lo scioglimento. Tali Sezioni non vengono considerate nel computo del numero di voti spettanti a ciascun Delegato Regionale nelle votazioni di cui all'Art. 24 dello Statuto sociale e, inoltre, non sono interpellate per l'elezione del Delegato Regionale.

Per la pubblicazione su "L'Artigliere", periodico dell'Associazione, le Sezioni inviano direttamente alla Direzione della rivista le notizie relative a particolari loro attività, nonché relazioni, articoli, fotografie, ecc., che gradirebbero fossero pubblicate. La loro pubblicazione è a discrezione della Redazione.

Art. 16

Le Sezioni dislocate nei capoluoghi di provincia, qualora non siano state costituite le rispettive Federazioni, vengono chiamate Sezioni provinciali e, nella gestione associativa, oltre i compiti previsti per tutte le altre Sezioni hanno devoluti i seguenti:

- *indirizzare, sostenere e guidare le Sezioni della rispettiva Provincia;*
- *promuovere cerimonie e manifestazioni nell'ambito della Provincia.*

Art. 17

Il Consigliere del Nucleo di Sezione, derivante da Sezione anemizzata, che va ad aggiungersi ai Consiglieri della Sezione accorpante, è preferibilmente l'ultimo Presidente della Sezione all'atto dell'accorpamento che conserverà la carica fino al termine del vecchio mandato o il Socio del "Nucleo di sezione" eletto con votazione a scheda segreta.

Le Sezioni in via dicostituzione sono rette da un Fiduciario nominato dal Delegato Regionale.

Le Sezioni in via di ricostituzione sono rette da un Commissario nominato dal Presidente Nazionale su proposta del Delegato Regionale

Dette Sezioni non possono costituire nucleo; lo costituiranno, se del caso, allo scadere del dodicesimo mese non abbiano raggiunto il numero minimo di Soci previsto per la Sezione in questo caso, seguono l'iter del Nuclei.

Capitolo IV

DELLE CARICHE SOCIALI E DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 18

Il funzionamento della Presidenza Nazionale è posto sotto la direzione del Presidente Nazionale.

Art. 19

Il mandato del Presidente Nazionale viene computato dal giorno della sua elezione fino al 31 dicembre del terzo anno successivo. Se le nuove elezioni non vengono effettuate prima della fine del mandato, nel periodo esuberante la data del 31 dicembre, egli dovrà limitarsi a compiere solamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20

Dei due Vice Presidenti Nazionali è Vicario quello che da più tempo ricopre la carica o, in caso di parità di anzianità, il più anziano di età o, se di pari età, quello che nelle votazioni ha riportato il maggior numero di voti.

In casi particolari, quando non se ne ravvisa la necessità, invece di due Vice Presidenti può essercene uno solo, ma tale decisione dovrà essere presa ed approvata in sede di Consiglio nazionale. Qualora dovesse insorgere nuovamente la necessità di averne due, in relazione all'urgenza, l'elezione potrà avvenire anche per corrispondenza senza attendere la convocazione del Consiglio Nazionale.

Art. 21

Il Segretario generale organizza e dirige il lavoro della Segreteria della Presidenza nazionale coordinando con gli altri Uffici della Presidenza; redige e conserva in apposita raccolta i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale; mantiene tutti i contatti tra la Presidenza Nazionale e la periferia; regola e controlla se tutte le scadenze di cariche vengono rispettate. In definitiva vigila sul corretto funzionamento della vita associativa.

Il suo mandato non è suscettibile a scadenza.

Art. 22

Il Segretario Amministrativo provvede alla ordinaria amministrazione, alla compilazione, per ogni esercizio finanziario, dei bilanci preventivo e consuntivo ed alla loro presentazione al Consiglio Nazionale per l'esame e l'approvazione. Ha, inoltre, il compito di conservare tutti gli atti e i documenti giuridico-amministrativi dell'Associazione. In caso di impedimento o di vacanza nell'incarico di Segretario Amministrativo i relativi compiti saranno svolti da personale dell'Ufficio e, in questo caso, controllati dal Segretario Generale.

Il suo mandato non è suscettibile a scadenza.

Art. 23

La Commissione Nazionale dei Probiviri si riunisce normalmente nella sede della Presidenza Nazionale. Può riunirsi anche in altra sede e località se ritenuto opportuno per motivi di riservatezza o di migliore funzionamento.

Nelle sue riunioni, a scelta, uno dei tre componenti viene nominato Presidente della Commissione.

Art. 24

La convocazione del Consiglio Nazionale deve essere fatta a mezzo di avvisi personali, almeno 30 giorni prima della data prevista, e dovrà contenere la data, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti che saranno all'Ordine del Giorno.

I Delegati Regionali, e anche qualsiasi altro Socio, che intendessero presentare propri argomenti di discussione, devono farli pervenire alla Presidenza Nazionale con un anticipo di almeno 10 giorni sulla data della riunione. Gli argomenti richiesti dal Socio, dovranno essere notificati preventivamente al proprio Presidente di Sezione ed al Delegato Regionale. Detti argomenti saranno trattati nella voce "varie" e costituiranno oggetto di separata discussione da quelli all'O.del G..

Alla sessione annuale del Consiglio Nazionale possono partecipare, su autorizzazione della Presidenza Nazionale e senza diritto a voto, i Presidenti di Sezione ed anche singoli Soci, compresi quelli non ricoprenti cariche sociali, per essere ascoltati su argomenti specifici d'interesse dell'Associazione o perché riportino in periferia specifici argomenti trattati. Saranno loro rimborsate le spese di viaggio e soggiorno solo nel caso in cui la partecipazione sia stata richiesta dalla Presidenza Nazionale; negli altri casi, le spese saranno a carico delle Sezioni di appartenenza.

La richiesta personale di partecipazione, se accolta, grava economicamente sul richiedente.

La riunione del Consiglio Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale.

Essa è valida se sono presenti i 2/3 (arrotondato all'unità) dei Consiglieri Nazionali (Presidente Nazionale, Vice Presidenti Nazionali e Delegati Regionali in carica). I Delegati Regionali, in caso d'impedimento, possono farsi sostituire da altra persona munita di apposita delega riferita alla specifica riunione.

Qualora il Consiglio Nazionale debba provvedere alla elezione di una o più cariche sociali (Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale o Proboviro) le relative candidature, accompagnate da nota biografica, dovranno essere rese note a tutti i Delegati, a cura della Presidenza Nazionale, almeno 30 giorni prima della seduta. Tutti i Soci possono avanzare la loro candidatura. Nelle elezioni, da effettuarsi in ogni caso a scheda segreta, i votanti dispongono dei voti indicati all'Art. 31 del presente Regolamento. Per le operazioni di voto

viene costituito un seggio elettorale composto da tre Consiglieri; uno di loro, per comune accordo, funge da Presidente.

A cura del Presidente suddetto sono distribuite ai votanti le schede spettanti ad ognuno, come stabilito dal successivo Art.31, preventivamente bollate dalla Presidenza Nazionale e siglate dallo stesso Presidente. Le schede devono contenere i nominativi dei candidati ed essere prive all'esterno di qualsiasi contrassegno. Il voto verrà espresso contrassegnando sulle schede il nominativo del candidato prescelto. Esse, chiuse, saranno inserite nell'urna da ciascun elettore e conteggiate, a voce alta, dal Presidente del seggio. Il seggio procede, una volta terminate le votazioni, allo scrutinio delle schede e proclama eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti validi.

Per l'elezione del Presidente Nazionale è richiesta la maggioranza assoluta. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima votazione, si procederà, dopo un intervallo di almeno un'ora, al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato nella precedente votazione il maggior numero di voti. Sarà dichiarato eletto, in questo secondo caso, colui che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 25

L'elezione del Delegato Regionale viene effettuata esclusivamente per corrispondenza a cura della Presidenza Nazionale. Sono elettori tutti i Presidenti di Sezione (o i Commissari) della regione interessata, che hanno diritto ad un solo voto, a prescindere dal numero dei Soci della Sezione.

Le operazioni di voto sono precedute da una circolare di preavviso, da parte della Presidenza Nazionale a tutti i Presidenti delle Sezioni interessate, con la quale si richiedono le candidature.

I nominativi dei candidati, compresi quelli dei Presidenti di Federazione provinciale e dei Presidenti di Sezione provinciale, (sempre che intendano assumere la carica in quanto candidati di diritto), sono riportati su apposite schede preparate a cura della Presidenza Nazionale ed inviate ai singoli elettori. Questi dovranno contrassegnare il nominativo prescelto (uno solo) restituendo, a stretto giro di posta, la scheda votata in busta chiusa alla Presidenza Nazionale che proclamerà eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Tutto il carteggio riguardante le votazioni rimarrà presso la Presidenza Nazionale che lo conserverà nel carteggio con il relativo verbale.

Il Delegato Regionale, di norma anche Presidente della Sezione dislocata nel suo luogo di residenza, esplica l'attività sociale usufruendo dei mezzi della Sezione stessa; Qualora non sia Presidente di Sezione, avendo per disposizione statutaria la propria sede presso la Sezione di residenza, riceve da questa tutta la collaborazione possibile ai fini dell'espletamento del suo mandato. I reciproci rapporti sono, in quest'ultimo caso, regolati da quello spirito di collaborazione

che deve sempre animare i Soci dell'A.N.Art.I., verso chi riveste una carica sociale.

Egli può avvalersi di uno o più assistenti, da lui nominati, che lo rappresentano ufficialmente nelle cerimonie alle quali è invitato. Il nominativo dell'assistente", ai fini organizzativi, deve essere comunicato per tempo, al responsabile della manifestazione o cerimonia nella quale il Delegato deve essere rappresentato.

Il Delegato regionale può sollecitare la costituzione delle Federazioni solo nelle province in cui siano presenti almeno quattro Sezioni attive.

Qualora la carica di Delegato Regionale fosse momentaneamente vacante, per un qualsivoglia motivo, in attesa del termine dalla vacanza o della elezione di un nuovo Delegato, il Presidente Nazionale può nominare un "Commissario di Delegazione" di sua fiducia, il quale esercita, a tutti gli effetti, le funzioni della carica. Egli presenzia ai lavori del Consiglio Nazionale ma, qualora si dovesse procedere a elezioni di cariche di vertice, non potrà esercitare il diritto di voto per non inficiare la democraticità del sistema elettivo; in questo caso, se possibile, si sposterà la data del Consiglio oppure si farà partecipare un Rappresentante scelto, di comune accordo, tra tutti i Presidenti delle Sezioni esistenti nella regione.

Art. 26

La Federazione Provinciale, di cui agli Artt. 14 e 26 dello Statuto Sociale, per operare si avvale dei suoi organi interni costituiti dal "Congresso Provinciale" e dal "Consiglio Direttivo Provinciale":

Il Congresso Provinciale è formato dai Presidenti delle Sezioni della provincia e da 2 (Delegati/Rappresentanti) ®, per ogni Sezione, eletti nelle Assemblee sezionali.

Il Congresso provinciale si riunisce:

- *in una prima seduta per nominare il Presidente dell'Assemblea, per insediare il Comitato elettorale e svolgere le elezioni, a scheda segreta, per la nomina del Presidente di Federazione e dei Membri (M) componenti il Consiglio Direttivo;*
- *successivamente è presieduto dal Presidente eletto e si riunisce due volte l'anno in via ordinaria mentre, in via straordinaria, si può riunire per richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti o di un decimo degli Associati della provincia.*
-

Il numero dei Membri (M) componenti il Consiglio Direttivo deve essere quantificato in base al numero delle Sezioni attive della provincia e saranno:

- n. 7 M per le province nel cui ambito si trovano da 4 a 9 Sezioni;*
- n. 9 M per le province nel cui ambito si trovano da 10 a 19 Sezioni;*
- n. 11 M per le province nel cui ambito si trovano da 20 Sezioni ed oltre.*

{ Esempio esplicativo; consideriamo una Provincia nel cui ambito ci sono 9 Sezioni ed allora:

9 Presidenti + 18 R (2x9) = 27 Soci che partecipano ai lavori del Congresso provinciale e, tra questi 27 Soci, vengono scelti per votazione, i 7 M (membri) che svolgeranno le funzioni di Consiglieri di Federazione }.

Detti Membri sono, in definitiva, i Consiglieri della Federazione.

Tutte le operazioni di voto devono essere trascritte su apposito verbale, a cura del Segretario (in questo caso un Socio, a scelta, svolge per l'occasione tale funzione) e sottoscritto dai componenti del Seggio e del Presidente dell'Assemblea per essere inoltrato al Presidente Nazionale e al Delegato Regionale a cura del Presidente della Federazione.

In sede di Assemblea ordinaria, se del caso, il Congresso può eleggere un Collegio di tre Proviviri, mentre per la revisione dei bilanci si avvale del Collegio Sindacale della Sezione cui appartiene il Presidente della Federazione.

Di norma la prima riunione ordinaria è indetta entro il mese di marzo per definire il programma di tutta l'attività da svolgere nell'anno in corso e la seconda entro la fine dell'anno per fare il punto sull'attività svolta, deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo, impartire disposizioni alle Sezioni dipendenti e prendere atto di quanto rappresentato dalle stesse. In assemblea straordinaria delibera sugli argomenti presentati all'Ordine del Giorno.

Il Congresso Provinciale delibera anche sulle proposte da inviare alla Presidenza Nazionale, per il tramite del Delegato Regionale, per la nomina a Presidente Provinciale Onorario di quei Presidenti di Federazione provinciale e Presidenti provinciali che abbiano, per almeno due mandati, operato con fattivo impegno ed alto senso di responsabilità.

I Presidenti Provinciali Onorari possono partecipare ai lavori del Congresso provinciale e del Consiglio Direttivo Provinciale senza diritto a voto.

Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge nel suo seno il Presidente e due o più Vice Presidenti che, insieme, costituiscono la Giunta esecutiva della Federazione.

I Vice Presidenti, rispondono dell'applicazione delle decisioni prese dal Congresso, secondo le direttive impartite dal Presidente della Federazione e

attuano ogni possibile ed adeguato intervento in favore delle Sezioni comprese nella parte di provincia posta sotto la loro giurisdizione

Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale è Presidente della Federazione a tutti gli effetti e ne ha la rappresentanza, firma gli atti ufficiali, cura il regolare funzionamento della stessa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; sceglie, a suo giudizio, tra i Soci che danno garanzia di ben riuscire, il Segretario ed il Cassiere della federazione.

Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi componenti o il Collegio Sindacale lo richiedano.

Sono di competenza del Consiglio Provinciale:

- *l'approvazione, entro il mese di marzo d'ogni anno, del bilancio consuntivo dell'anno precedente e, entro il mese di ottobre, del bilancio di previsione dell'esercizio successivo;*
- *la verifica della regolarità della costituzione delle Sezioni, di cui informa gli Organi Superiori;*
- *la vigilanza sul funzionamento delle Sezioni della provincia con facoltà di proporre ai Delegati i provvedimenti che si rendono necessari per lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni ed, eccezionalmente, delle Sezioni stesse;*
- *la richiesta al Delegato per la nomina dei Fiduciari delle Sezioni in via di costituzione e, per il tramite del Delegato alla Presidenza Nazionale, per la nomina dei Commissari delle Sezioni in via di ricostituzione;*
- *l'organizzazione, l'indirizzo ed il sostegno delle Sezioni;*
- *la promozione, il controllo ed il coordinamento delle cerimonie nell'ambito della provincia:*

le delibere del Consiglio Direttivo provinciale sono prese con la maggioranza dei Consiglieri in carica presenti. In caso di parità di voti, prevale quello in cui si è espresso il Presidente.

Art. 27

Il Consiglio di Sezione è formato, quando il numero dei Soci non è superiore a cento, da sette Consiglieri eletti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Superato tale numero, i Consiglieri possono aumentare di una unità per ogni 25 Soci in più rispetto ai cento, fino ad un massimo di dodici.

I rappresentanti dei Gruppi Reggimentali e dei Nuclei di Sezione sono, di diritto, Consiglieri della Sezione alla quale i loro Gruppi o Nuclei fanno parte e vengono conteggiati in più rispetto ai Consiglieri previsti per la stessa Sezione.

L'elezione del Consiglio di Sezione è effettuata con votazione, a scheda segreta su cui devono essere riportati i nominativi dei candidati, in numero possibilmente superiore a quello previsto, al fine di supplire ad eventuali vacanze che si dovessero verificare durante il mandato, con il conferimento della

carica a quei candidati che, nell'ordine, hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; ha collegialmente la responsabilità direttiva, amministrativa ed organizzativa della Sezione di cui promuove lo sviluppo e l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica.

In particolare:

- *determina l'ammontare delle quote annuali a carico dei Soci;*
- *compila il bilancio consuntivo e preventivo annuale;*
- *per l'ammissione di aspiranti Soci ne accerta i requisiti;*
 - *esamina e presenta all'Assemblea dei Soci le proposte da inoltrare al Delegato Regionale per il conferimento della qualifica di Presidente Onorario e di Consigliere Onorario, rispettivamente al Presidente e al Vice Presidente della Sezione che siano rimasti in carica per almeno due mandati operando con fattivo impegno e senso di responsabilità;*
 - *delibera, in relazione alle motivazioni e alla disponibilità finanziaria della Sezione, la concessione di "Diplomi di merito", di "Diplomi d'Onore", di targhe, medaglie ed altri oggetti simbolici, a quei Soci che si sono particolarmente distinti per attività o sostegno economico in favore della Sezione o dell'Associazione in genere;*
 - *esamina i casi in cui si sia verificata una violazione ai doveri sociali, morali e statutari, da parte dei Soci, e delibera se procedere o meno a loro carico.*

Il Consiglio di Sezione è convocato dal Presidente prima di ogni Assemblea dei Soci ed ogni volta egli lo ritenga necessario. Può anche essere convocato dietro richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Soci presenti e, in caso di parità, prevale la decisione nella quale si è espresso anche il Presidente. Possono prendere parte al Consiglio, senza diritto a voto, i Presidenti Onorari e Consiglieri Onorari di Sezione.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno per:

- *approvare il bilancio consuntivo, sentito il Rapporto dei Sindaci;*
- *approvare il bilancio di previsione per l'anno successivo;*
- *approvare la relazione del Consiglio di Sezione sull'attività svolta;*
- *formulare proposte circa l'attività futura;*
- *rinnovare le cariche sociali a fine triennio;*

L'Assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del Presidente o per richiesta della maggioranza dei Consiglieri in carica o del Collegio sindacale o di almeno 1/3 dei Soci, per trattare questioni di particolare importanza da indicare nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, deve essere sempre convocata con avviso scritto e con un anticipo, sulla data della riunione, concordato in sede locale.

Alle Assemblee possono partecipare, di persona o per delega affidata nominativamente ad un altro Socio, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Un Socio non può avere più di due deleghe.

Le Assemblee di Sezione sono presiedute dal Presidente della Sezione in carica e sono valide:

- *in prima convocazione, con almeno 2/3 dei Soci presenti o rappresentati con delega e in regola con il pagamento delle quote sociali;*
- *in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/3 dei Soci presenti o rappresentati con delega e in regola con il pagamento delle quote sociali;*

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati con delega da altro Socio.

Per le deliberazioni a carattere amministrativo-finanziario, pena la loro nullità, occorre la maggioranza qualificata pari alla metà più uno degli iscritti.

Tutte le deliberazioni prese dovranno essere verbalizzate ed i relativi verbali conservati agli atti nella sede della Sezione.

Nella eventualità che non si raggiungesse la quota di 1/3, come su detto, si comunicherà, con lettera a tutti i Soci, che l'Assemblea sarà valida in terza convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rispettive deleghe ed in essa saranno valide anche le deliberazioni a carattere amministrativo finanziario; questa terza convocazione è resa necessaria per non bloccare i lavori a causa del possibile disinteresse di alcuni Soci.

Qualora si debba procedere alla elezione di cariche sociali, l'Assemblea nominerà a maggioranza un Presidente di seggio e due scrutatori che costituiscono il seggio elettorale.

Le operazioni di voto sono effettuate dai Soci presenti o rappresentati, con le modalità precedentemente indicate, e risulteranno eletti quei candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

Delle operazioni di voto viene redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale, in triplice copia per la conservazione nel registro dei verbali della Sezione e per l'invio al Delegato Regionale e alla Presidenza Nazionale.

Art. 28

I Soci appartenenti ai Gruppi Reggimentali, nella vita della Sezione, sono considerati come corpo unico ma, singolarmente, sono tenuti a versare le quote stabilite per gli altri Soci.

Il Capo Gruppo Reggimentale è, di diritto, Consigliere della Sezione nella quale è inserito.

Art. 29

Le Sezioni in via di “costituzione” o “ricostituzione” una volta raggiunto il numero di Soci sufficiente per formare la Sezione, effettueranno le operazioni previste per l’elezione delle cariche sociali; quelle che, invece, non riescono a formarsi, come indicato nell’art. 17 dello Statuto sociale, in particolari situazioni da sottoporre al vaglio della Presidenza Nazionale, possono costituire dei “Nuclei di Sezione”, alla stregua delle Sezioni anemizzate e, come queste, nominano un Socio di loro fiducia che andrà a far parte, in più rispetto al numero previsto, dei Consiglieri della Sezione accorpante. Di norma, tale Consigliere è, all’atto dell’accorpamento, l’ex Fiduciario o l’ex Commissario decaduto dalla carica perché trascorso il dodicesimo mese senza avere formato la Sezione per cui, subito dopo l’accorpamento, il “Nucleo” nominerà un nuovo Consigliere che, se del caso, potrà anche essere il vecchio Fiduciario o Commissario.

Art. 30

I Segretari “Generale” e “Amministrativo” della Presidenza Nazionale e i Segretari di Sezione coadiuvano i rispettivi Presidenti, seguendo le loro direttive e, quando delegati, firmano d’ordine la corrispondenza ordinaria.

Art. 31

Nelle votazioni del Consiglio Nazionale hanno diritto di voto il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti Nazionali ed i Delegati Regionali o loro rappresentanti con le seguenti modalità a seconda dei casi indicati ai seguenti numeri 1 e 2:

1. votazione per l’elezione delle cariche di vertice (Presidente e Vice Presidenti nazionali):

- Presidente Nazionale: 2 voti;*
- Vice Presidente Nazionale vicario: 2 voti;*
- Vice Presidente Nazionale: 1 voto;*
- Delegati regionali: 1 voto per ogni 10 Sezioni (o frazioni di 10) attive, con approssimazione di voti in difetto o eccesso al raggiungimento di un numero di Sezioni totale inferiore o superiore a 5. Il numero delle Sezioni attive è determinato dalla Presidenza Nazionale alla data del 31 dicembre precedente la riunione del Consiglio Nazionale e comunicato ai Consiglieri prima delle operazioni di voto. Eventuali contestazioni devono essere riportate a verbale.*

2. votazione per l’elezione dei Consiglieri Onorari, dei Proibiviri e in tutti gli altri casi: un solo voto per Presidente nazionale, Vice Presidenti Nazionale e Delegati Regionali.

Art. 32

La durata delle cariche sociali, a tutti i livelli, è computata dal giorno in cui ha avuto luogo l'elezione, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello delle votazioni.

Nel caso se ne ravveda la necessità è consentito effettuare le elezioni per la nomina delle cariche sociali per corrispondenza come previsto per i Delegati Regionali

Capitolo V

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 33

Sono ammessi versamenti volontari da parte dei Soci, oltre la quota sociale, quali oblazioni. Dei versamenti, a qualunque titolo effettuati, dovrà essere rilasciata apposita ricevuta da parte del Segretario di Sezione. Tutti i versamenti dovranno essere riportati, in entrata, nel bilancio annuale della Sezione. Ai Soci che effettuano annualmente un versamento volontario pari ad almeno quattro volte la quota sociale viene riconosciuta la qualifica di "sostenitore". Non è prevista la figura di "socio vitalizio".

Dalle quote sociali stabilite dal Consiglio di Sezione dovrà essere detratto, e versato alla Presidenza Nazionale, l'importo annuo del "bollino" di convalida che viene definito, annualmente, in sede di dal Consiglio Nazionale.

Fermo restando il principio stabilito dall'Art. 32 dello Statuto sociale, le cariche sociali elettive non sono retribuite. Ai Segretari (generale, amministrativo o di Sezione) ed ai Soci che diano speciali prestazioni all'Associazione possono essere assegnati, dal Presidente Nazionale e dai Consigli di Sezione, riconoscimenti pecuniari in base alle disponibilità di bilancio.

Presidenza Nazionale, Delegati Regionali, Presidenti di Sezione possono incaricare i Soci di effettuare speciali servizi fuori dalla sede di residenza; in tale caso potrà essere concessa, a carico del bilancio dell'organo che ordina la missione, una indennità giornaliera e rimborso spese di vitto ed alloggio. L'entità della missione giornaliera viene fissata, ogni anno, dalla Presidenza Nazionale.

Art. 34

Ciascuna Sezione ha un proprio "Collegio Sindacale" composto da un Presidente, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, che revisionano i bilanci e compilano ed illustrano, in sede di discussione dei bilanci stessi, una relazione amministrativa.

La scelta dei componenti il Collegio Sindacale è fatta in sede di Assemblea Generale della Sezione, su base volontaria, mediante richiesta del Presidente ai Soci e con la successiva approvazione della maggioranza dei presenti.

Il Collegio Sindacale della Sezione di Roma provvede anche pei i bilanci della Presidenza Nazionale.

I bilanci delle Federazioni provinciali sono revisionati dal Collegio Sindacale della Sezione di appartenenza del Presidente della Federazione o dal Collegio della Sezione nella cui sede egli si è stabilito.

L'anno finanziario dell'A.N.Art.I. coincide con l'anno solare. La formazione dei bilanci e la conseguente presentazione alle Assemblee o al Consiglio Nazionale deve essere fatta, di massima, entro il primo semestre dell'anno successivo alla chiusura del bilancio consuntivo.

Il Segretario amministrativo della Presidenza Nazionale, in base al bilancio di previsione, compila un atto amministrativo fondamentale che, approvato dal Presidente Nazionale, resta di base per le spese di ordinaria amministrazione e per le eventuali varianti all'atto amministrativo fondamentale.

Tutti i materiali necessari per le attività sociali a carattere nazionale (bollini, tessere, distintivi, ecc...) sono approvvigionati a cura della Presidenza stessa ed essere pagati al prezzo fissato dalla Presidenza Nazionale e comprensivi delle spese di spedizione. In via eccezionale e per carattere di praticità i suddetti oggetti possono essere inviati ad alcune Sezioni in consegna fiduciaria nei quantitativi necessari. In tale caso il versamento degli importi avverrà trimestralmente. I Diplomi per i Soci "Onorari" e "Benemeriti", indicati nell'Art. 5 dello Statuto sociale, sono rilasciati gratuitamente dalla Presidenza nazionale. Gli stampati per i "Diplomi di Merito", di cui all'Art.6 del presente Regolamento, fanno parte del materiale associativo che viene ceduto a pagamento, mentre i Diplomi d'Onore, previsti nello stesso Art. 6, sono rilasciati gratuitamente dalla Presidenza nazionale a quei Soci che si sono particolarmente impegnati in favore dell'Associazione.

Il periodico "L'Artigliere" ha bilancio separato da quello della Presidenza Nazionale. Anche la gestione è autonoma ed è affidata ad un Comitato composto dal Presidente Nazionale, dal Segretario Amministrativo della Presidenza Nazionale e dal Direttore del periodico. Gli atti amministrativi del periodico sono controllati dal Collegio dei Sindaci della Sezione di Roma.

La Presidenza Nazionale anticipa le spese del periodico e ne colma eventuali deficit. Gli utili sono posti, in attivo, sul bilancio della Presidenza Nazionale e potranno essere impiegati a scopi istituzionali.

Il Segretario Amministrativo della Presidenza Nazionale ed i Segretari di Sezione debbono tenere apposito registro cassa a giustificazione delle entrate e delle uscite. Tale registro deve essere sempre a disposizione dei Sindaci.

La Presidenza Nazionale ed i Delegati Regionali possono effettuare, o far effettuare, da persona di fiducia, ispezioni sulla gestione amministrativa delle singole Sezioni. Tali ispezioni saranno: ordinarie, se intese ad accertare il normale buon andamento della gestione; straordinarie, allo scopo di appurare fatti specifici. Dei risultati delle ispezioni dovrà essere redatto un verbale firmato da chi ha compiuto l'ispezione e controfirmato, per presa visione, dal Presidente e dal Segretario della Sezione ispezionata. Tali verbali saranno rimessi a chi ha ordinato l'ispezione e, in ogni caso, alla Presidenza Nazionale. La Presidenza Nazionale e i Delegati Regionali interessati adatteranno, in conseguenza, i provvedimenti amministrativi e/o disciplinari necessari.

Per quanto attiene a lasciti, donazioni, rendite dei capitali sociali e quant'altro, questi rientrano esclusivamente nella gestione patrimoniale delle Sezioni cui si riferiscono.

Capitolo VI

DELLA DISCIPLINA

Art. 35

Un Socio che violi i propri doveri sociali, morali e statuari può essere sottoposto a sanzioni disciplinari previa delibera del proprio Consiglio di Sezione che deve essere trascritta sul registro dei verbali del Consiglio stesso.

Ogni provvedimento preso dalle Autorità dell'A.N.Art.I. deve sempre essere chiaramente motivato.

Coloro che ricoprono cariche sociali debbono esercitarne le relative funzioni esclusivamente nell'interesse dell'Associazione e con il massimo scrupolo e dedizione. La trasgressione di tali regole comporta un provvedimento disciplinare a loro carico.

Le iniziative disciplinari sono di competenza:

- *dei Presidenti di Sezione nei riguardi dei Consiglieri e del Segretario di Sezione;*
- *del Delegato Regionale nei riguardi dei Presidenti di Sezione;*
- *dal Presidente Nazionale, nei riguardi dei Delegati Regionali, dei Consiglieri Nazionali Onorari, dei Vice Presidenti Nazionali del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo e di tutti gli addetti alla Presidenza Nazionale.*

Nei riguardi del Presidente Nazionale e dei componenti il Collegio dei Probiviri, la competenza è del Consiglio Nazionale convocato, come previsto dall'Art.24 dello Statuto sociale. Eventuali sanzioni debbono essere approvate da almeno 2/3 dei Consiglieri Nazionali presenti e votanti. L'applicazione della sanzione disciplinare deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato. Il Socio dovrà far pervenire, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, le argomentazioni a sostegno della sua difesa. Qualora tale termine venga superato si intende che il Socio accetta le contestazioni a suo carico e le conseguenze disciplinari.

Nei riguardi di un Socio che abbia subito una condanna definitiva per motivi dolosi deve essere avviato, a cura della Sezione competente, il provvedimento per l'espulsione. Nei riguardi di un Socio rinviato a giudizio per gli stessi reati dovrà essere avviato il procedimento di sospensione, a carattere cautelare, rinnovabile di tre mesi in tre mesi fino alla conclusione definitiva della pendenza giudiziaria.

I provvedimenti disciplinari conseguenti possono comportare:

- *l'invito a dimettersi dalla carica, da parte del Delegato Regionale competente per territorio;*
- *il sollevamento d'autorità, adottato dal Presidente Nazionale, previo parere del Delegato Regionale competente e, se necessario, quello della Commissione Nazionale dei Probiviri;*

- *il richiamo, la sospensione e l'espulsione nel modo e nella forma previsti dallo Statuto sociale.*

Art. 36

Il Socio che, incorso in una particolare punizione disciplinare, non ritenga equo il giudizio espresso dall'Autorità competente può ricorrere all'Autorità superiore a quella che ha inflitto la punizione, fino ad adire al Consiglio Nazionale il quale sentita, se del caso, la Commissione Nazionale dei Proviviri, emette il giudizio definitivo. Ogni ricorso deve essere opportunamente documentato dal Socio che lo presenta ed inviato, sempre per conoscenza, all'Autorità dell'A.N.Art.I. che ha inflitta la punizione. Quest'ultima, a sua volta, trasmette all'Autorità superiore una circostanziata relazione a corredo del suo giudizio.

Art. 37

Qualora in una Sezione si siano verificate gravi irregolarità funzionali e/o amministrative, il Delegato regionale proporrà al Presidente Nazionale la nomina di un Commissario, specificandone i motivi. Il Presidente Nazionale vaglierà i fatti e sentita, se del caso, la Commissione Nazionale dei Proviviri disporrà di conseguenza.

Analogo procedimento di nomina di un Commissario verrà seguito allorché, trascorsi i termini di permanenza in carica di un Consiglio di Sezione, non si sia provveduto al rinnovo delle cariche sociali mediante elezione. La scelta del Socio cui attribuire l'incarico di "Commissario" deve avvenire tra i Soci di specchiata probità, sperimentata capacità e provata dedizione all'Associazione.

Il Commissario dovrà indire, al più presto e non oltre tre mesi dalla sua nomina, le elezioni per la formazione di un nuovo Consiglio e la nomina delle cariche della Sezione alla quale rimetterà i suoi poteri, appena sono insediate. . Qualora entro tale termine non riuscisse a tornare alla normalità della Sezione, il Commissario dovrà formulare le necessarie proposte e considerazioni all'Autorità che lo ha nominato. In ogni caso, allo scadere della sua nomina, il Commissario dovrà essere riconfermato o sostituito.

Capitolo VII

DEGLI EMBLEMI E DELLE INSEGNE

Art. 38

La Bandiera nazionale adottata dall'A.N.Art.I. è portata da un'asta di legno rivestita di velluto di colore azzurro, assicurato all'asta stessa mediante borchie dorate. L'asta è sormontata da una freccia di metallo dorato con emblema di cannoni e granata fiammeggianti (All. 1).

La Bandiera rende gli onori, inclinata in avanti di circa 45°, unicamente al Presidente della Repubblica, alle Bandiere di Guerra ed al Sacello del Milite Ignoto.

Il Medagliere (All. 2) rende gli onori solo al Presidente della Repubblica ed al Sacello del Milite ignoto.

Il Labaro (All. 3) rende gli onori ad Autorità e simboli indicati per la Bandiera nonché al Presidente Nazionale ed alla più alta Autorità rassegnatrice presente nelle cerimonie.

Art. 39

Il distintivo sociale (All. 4) è distribuito dalla Presidenza nazionale; Il bavero, con i contrassegni della carica sociale (All. 4), il fazzoletto di colore arancione, il copricapo, la cravatta sociale ed ogni altro emblema (All. 5) devono corrispondere ai modelli approvati dal Consiglio Nazionale ed essere indossati, quando specificatamente richiesto dai responsabili di manifestazioni e cerimonie, a qualsiasi livello; Fa eccezione il distintivo sociale che può essere sempre indossato sul bavero della giacca. Altri segni distintivi, quali ad esempio divise per i Soci che vogliono essere più appariscenti nella specificità della Sezione dovranno, dalle stesse, essere sottoposti all'approvazione della Presidenza Nazionale. Tutto quanto viene indossato deve seguire apposite istruzioni emanate dalla Presidenza Nazionale sentito il Consiglio Nazionale.

Art. 40

La Bandiera è portata da un "Alfiere" ed è accompagnata da un Socio che si pone alla sua destra. Entrambi indossano le insegne sociali e i distintivi di carica dell'Associazione nonché le decorazioni di cui sono insigniti.

Il Medagliere, come la Bandiera, è portato da un Alfiere ed è accompagnato da un Socio che si pone alla sua destra. Entrambi indossano le insegne sociali e i distintivi di carica dell'Associazione nonché le decorazioni di cui sono insigniti.

Se è presente anche la Bandiera dell'Associazione il Medagliere si pone sulla destra di questa.

L'accompagnatore saluta, quando previsto, con le stesse modalità previste per il personale militare inquadrato.

Per dare maggiore importanza alla Sezione organizzatrice della cerimonia cui presenza il Medagliere, esso sarà accompagnato, possibilmente, dal Vice Presidente della Sezione organizzatrice o da altro qualificato Socio; anche la scorta e l'Alfiere saranno tratti dal personale della Sezione organizzatrice.

Il Labaro viene portato da un Alfiere che indossa i simboli sociali e le eventuali decorazioni.

Art. 41

La Bandiera e il Medagliere sono sempre scortati da due Soci, muniti di distintivi sociali e decorazioni.

Il Labaro può essere accompagnato da un Socio o anche essere scortato, con le stesse modalità previste per la Bandiera ed il Medagliere, a seconda delle circostanze.

La scorta esegue solo i comandi di "attenti" e "riposo".

Capitolo VIII

DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 42

Per lo scioglimento dell'Associazione saranno seguite le procedure previste dal codice civile.

Roma, li 30 APRILE 2005

PREGHIERA DELL'ARTIGLIERE

*Dio onnipotente ed eterno,
a Te, Padre delle genti e Signore dell'universo,
noi, Artiglieri d'Italia, eleviamo i cuori.*

*Ti ringraziamo
per la terra che ci hai donato come Patria.*

*Dona, Ti preghiamo Signore,
riposo eterno ai nostri caduti.*

*Noi, eredi del loro generoso sacrificio,
restiamo fedeli alla loro consegna
e alla nostra Bandiera;
Ma Tu, Signore, resta accanto a noi.*

*Purifica con il fuoco del tuo amore i nostri cuori
e temprà le nostre volontà;
rendici degni di promuovere
il bene prezioso della pace
e di costruire,
in fraterna collaborazione con tutti i popoli,
un mondo più libero e più giusto.*

*Donaci, Ti preghiamo Signore,
la forza di custodire e difendere,
anche con il nostro generoso servizio alla Patria,
la serenità delle nostre case
e la dignità della nostra Terra.
AMEN!*

La suddetta preghiera, da leggersi in occasione di cerimonie religiose o di commemorazione dei Caduti e di Soci defunti, corrisponde al testo approvato dall'Ordinariato militare e divulgata con apposita circolare. Non sono ammesse varianti al testo se non a cura dall'Ordinariato militare. Di tali varianti sarà data subito comunicazione a tutte le Sezioni per l'aggiornamento.

ALLEGATI

Negli allegati seguire queste indicazioni:

All. 1, Bandiera;

All. 2, Medagliere;

All. 3, Labaro;

All. 4, Distintivo, copricapo, fazzoletto e cravatta;

All. 5, Bavero e contrassegni vari;

All. 6, Scheda:

di censimento.

di Socio

INDICE

Premessa	<i>pag.</i> 1
Cap.I• Dell'Associazione e dei suoi fini statutari (da art.1-2)	<i>pag.</i> 3-4
Cap.II• Dei Soci (da art.3-8)	<i>pag.</i> 5-8
Cap.III• Dell'Ordinamento (da art.9-17)	<i>pag.</i> 9-12
Cap.IV• Delle Cariche sociali e delle Assemblee dei soci (da art 18-32)	<i>pag.</i> 13-22
Cap.V• Dell'Amministrazione (da art.33-34)	<i>pag.</i> 23-25
Cap.VI• Della Disciplina (da art.35-37)	<i>pag.</i> 26-27
Cap.VII• Degli Emblemi e delle Insegne (da art.38-41)	<i>pag.</i> 28-29
Cap.VIII• Dello Scioglimento dell'Associazione (art.42)	<i>pag.</i> 30
<i>Preghiera dell'Artigliere</i>	<i>pag.</i> 31
<i>Allegati</i>	<i>pag.</i> 32
INDICE	<i>pag.</i> 33